

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 721-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO, IN RIUNIONE COMUNE, DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI, MARINA MERCANTILE) E DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 dicembre 1965

MODIFICATO, IN RIUNIONE COMUNE, DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) E DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO EMIGRAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 dicembre 1966 (Stampato n. 1503)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(DOMINEDÒ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali »

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 gennaio 1967*

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE X E XIII
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile, a decorrere dal 1° gennaio 1966, il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3.

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE VII E X
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3.

ART. 2.

Al « Fondo di assistenza per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali »;

b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;

c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

e) nonché quelle relative all'assicurazione infortuni sul lavoro finora gestite direttamente dalle compagnie e dai gruppi portuali.

Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

Il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, debbano affluire al Fondo.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

Col Fondo si provvede:

a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti. nel-

ART. 2.

Al « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) al « Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali »;

f) al « Fondo assistenza malattia ai pensionati ».

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Identico.

a) *identico*;

l'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie non fruite o per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;

f) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

b) *identico*;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie e per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative — retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1° gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà provveduto — con gli stessi criteri di cui al comma precedente e per il periodo globale — con determinazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile;

e) *identico*;

f) al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;

g) *identico*.

ART. 4.

L'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

a) dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto lavoratori portuali permanenti, nominati dal Ministro per la marina mercantile, di cui sei su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e due su designazione dei consoli delle compagnie portuali;

g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

ART. 5.

Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;

c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilità del Fondo;

d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;

ART. 4.

Identico.

a) dal Ministro della marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) *identico*.

Identico.

Identico.

ART. 5.

Identico.

e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

ART. 6.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è sottoposto alla ratifica del Comitato centrale del lavoro portuale.

ART. 7.

Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile, e due dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 8.

Con la istituzione del Fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali sono soppressi i fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al Fondo, secondo le gestioni di pertinenza.

ART. 9.

In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori dipendenti dalle compagnie portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si avvale per l'erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive mo-

Soppresso.

ART. 6.

Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile, e due dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro della marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

Identico.

Identico.

ART. 7.

Sono soppressi i « Fondi » indicati nell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo « Fondo » di cui all'articolo 1, secondo le gestioni di pertinenza.

ART. 8.

In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione ed all'articolo 194 del relativo Regolamento di attuazione, nonché per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite — alla data di entrata in vigore della presente legge — dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori por-

dificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Le compagnie portuali di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alle Casse medesime, per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto, è determinata mediante convenzione, fra l'Istituto e le Casse medesime da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile. In caso di mancato accordo, tale somma è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, ivi compresi quelli relativi al personale, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari, nonché dell'azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie.

tuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Genova e dalla Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie — dalla data di entrata in vigore della presente legge — si avvale delle Casse stesse ai fini delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per le prestazioni integrative e migliorative del trattamento di assicurazione obbligatoria generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini di calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto d) del precedente articolo 3.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse indicate nel primo comma del presente articolo saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Casse saranno assistite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.

In tale convenzione la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto è determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria.

Detta somma globale non potrà comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma.

Alla fine di ciascun anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile — sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative — potrà determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie, da parte delle Casse stesse, a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

La convenzione di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali.